

Il costituzionalismo ambientale in un'ottica multilivello

di Serena Baldin

Abstract: *Environmental Constitutionalism in a Multilevel Perspective* – This essay provides an overview of the evolutionary path to protect the environment, first observing the waves of integrative processes between constitutional and international law and then illustrating the trends that inform the so called global environmental constitutionalism. Then, the essay sustains that a new trend is emerging, given by the constitutionalization of environmental principles, and analyses the meanings of the precautionary principle and of the principle *in dubio pro natura*.

Keywords: Environment, global environmental constitutionalism, multi-level environmental law, precautionary principle, in dubio pro natura principle

1. Premessa introduttiva

Il presente lavoro prende spunto dall'osservazione del quadro articolato della tutela dell'ambiente¹, un quadro comprensivo di una serie di diritti, doveri e principi che è possibile desumere dalle odierne carte costituzionali e dai documenti e accordi di origine internazionalistica. Le costituzioni vigenti nel XXI secolo rivelano che i richiami all'ambiente possono variare in misura notevole ma, nel complesso, il sostrato valoriale ecologico, quale elemento oramai determinante degli ordinamenti, si è fatto via via più denso.

A un primo sguardo si coglie che i diritti sono articolabili in tre tipologie: diritti all'ambiente, diritti dell'ambiente e diritti procedurali. La categoria dei diritti all'ambiente ruota attorno agli interessi degli individui e si sostanzia nel diritto a godere di un ambiente salubre; questa pretesa può fungere da limite all'esercizio di altri diritti, come le libertà di movimento e di impresa. I diritti dell'ambiente riposano invece su una visione ecocentrica che concepisce la natura come un bene da proteggere indipendentemente dal suo valore per gli esseri umani. Dal punto di vista giuridico, questa impostazione conduce al riconoscimento di una sfera di diritti spettante ai beni di Madre Terra. I diritti procedurali danno vita alla c.d. democrazia ambientale e includono il diritto di accesso alle informazioni ambientali, il diritto del pubblico a partecipare ai processi decisionali su tali questioni e il

¹ Il concetto di ambiente può assumere una pluralità estensioni, corrispondenti alle diverse tradizioni e percorsi culturali, filosofici e religiosi che ogni popolo tramanda ai posteri. Cfr. D. Porena, *'Ambiente': complessità di una nozione giuridica. I tentativi di offrirne una ricostruzione costituzionale emancipata dalla dimensione 'antropocentrica'*, in *ambientediritto.it*, 3, 2020, p. 2.

diritto di accesso alla giustizia in materia ambientale. Relativamente ai doveri, essi si traducono in un impegno dello Stato e/o dei cittadini a rispettare e proteggere l'ambiente. I principi enunciano doveri statali in disposizioni generiche e di tipo programmatico².

La prospettiva qui accolta orienta l'indagine verso le dinamiche cooperative fra sistemi ordinamentali appartenenti a scale geo-giuridiche distinte che alcuni autori fanno ricadere nel *global environmental constitutionalism*, un fenomeno scaturito dalla convergenza fra diritto costituzionale, diritto internazionale, diritti umani e diritto ambientale³. Senza negare l'importanza delle differenti visioni ambientali e tradizioni giuridiche, che danno vita a più costituzionalismi ambientali⁴, la nozione ora introdotta si intreccia con la dimensione multilivello per sottolineare il rapporto di interdipendenza fra livelli giuridici di diversa natura, vale a dire internazionale, sovranazionale e costituzionale (ed eventualmente substatuale). Per questo motivo, attenta dottrina preferisce discorrere di *multi-level environmental law* piuttosto che di costituzionalismo ambientale globale o mondiale, calcando l'accento sul fatto che tale relazione non debba intendersi in una logica gerarchica bensì in una dimensione collaborativa che alimenta regimi interconnessi di principi, norme e politiche promananti da varie istituzioni e destinati a dare forza giuridica a valori condivisi⁵.

In questa sede mi propongo innanzi tutto di fornire una panoramica del percorso evolutivo dello strumentario a favore dell'ambiente, osservando dapprima le ondate di processi integrativi fra diritto costituzionale e internazionale e indi illustrando le tendenze che informano il *global environmental constitutionalism*. Di seguito intendo sostenere la tesi che stia affiorando una nuova tendenza nel costituzionalismo ambientale multilivello, data dalla costituzionalizzazione dei principi ambientali. In questa cornice ricostruisco il contenuto della precauzione, uno dei pilastri del diritto ambientale che, nonostante la sua diffusione in tutto il globo, sconta ancora molte incertezze definitorie. Infine, presento le caratteristiche di un criterio emergente, espresso col brocardo latino *in dubio pro natura*, che

² Si v. R. O'Gorman, *Environmental Constitutionalism: A Comparative Study*, in *Transnational Environmental Law*, 3, 2017, p. 3 ss.

³ In proposito v. J.R. May, E. Daly, *Six Trends in Global Environmental Constitutionalism*, in J. Sohnle (ed.), *Environmental Constitutionalism. What Impact on Legal Systems?*, Peter Lang, Bruxelles, 2019, p. 46.

⁴ Per una panoramica dell'incidenza dei valori ambientali in diversi sistemi giuridici, si rinvia ai saggi contenuti in D. Amirante, S. Bagni (eds.), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. Values, principles and actions*, London-New York, Routledge, 2022.

⁵ Concetto da non confondere con quello di *governance* ambientale multilivello che osserva le modalità di elaborazione e implementazione delle politiche ambientali e ai modi per coinvolgere i diversi *stakeholder* del settore, sia nazionali che internazionali; v. D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, il Mulino, 2022, in corso di stampa; Id., *Environmental Constitutionalism Through the Lens of Comparative Law: New Perspectives for the Anthropocene*, in D. Amirante, S. Bagni (eds.), *op. cit.*, p. 148 ss. In questa sede pertanto non si analizzano altri profili, pur rilevanti, che si fondano su un approccio segnato dalla concorrenza fra i vari livelli e che sollevano diversi interrogativi, a cominciare dai modi per conciliare l'osservanza del diritto extra-statale in presenza di norme interne incompatibili, tanto da alimentare le discussioni sui criteri di risoluzione delle antinomie tra le fonti, fino al *quantum* di differenziazione che permane nei diversi sistemi di tutela.

sta assumendo una configurazione sua propria, distinta dal principio precauzionale di cui spesso è considerato un sinonimo.

2. La spinta propulsiva delle Nazioni Unite

Una prima ondata di processi integrativi fra diritto costituzionale e internazionale si connota per la recezione nella sfera domestica delle elaborazioni prodotte nel sistema onusiano. L'origine di questa tendenza viene fatta coincidere con la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano del 1972 che registra la nascita del diritto internazionale dell'ambiente. Il suo nucleo valoriale si esprime in 26 principi enunciati nella Dichiarazione di Stoccolma, i quali fissano regole di comportamento per gli Stati al fine di garantire la tutela dell'ambiente e l'uso equilibrato delle risorse naturali, affermando nell'esordio il diritto umano a un ambiente sano, letteralmente un ambiente che consenta di vivere nella dignità e nel benessere⁶. Il principio 21 è particolarmente noto in quanto enuncia due pilastri del diritto ambientale, vale a dire il diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali e il dovere di assicurarsi che le attività esercitate entro i limiti della propria giurisdizione o sotto il proprio controllo non causino danni ambientali transfrontalieri, da cui si desume il principio di prevenzione. Essi sono considerati delle norme di diritto consuetudinario internazionale⁷.

Tale fase si caratterizza per la conclusione di numerosi trattati di natura settoriale, volti a prevenire i maggiori rischi ecologici. Con questo intento, per la prima volta viene abbozzato a livello internazionale il principio di precauzione⁸, inserito nella Carta Mondiale per la Natura del 1982⁹. Sul versante interno agli Stati, è dunque dagli anni Settanta del secolo scorso che gli ordinamenti iniziano a recepire i principi ambientali elaborati nell'alveo internazionalistico¹⁰. Non che prima mancassero discipline nazionali regolatrici di alcuni settori che oggi riconduciamo a questa

⁶ La Conferenza palesa l'esigenza che i governi e i popoli uniscano gli sforzi per preservare e migliorare gli ecosistemi poiché un numero sempre più elevato di problematiche, di portata regionale o mondiale, richiede la cooperazione fra paesi e un'azione congiunta delle organizzazioni internazionali per assicurare una tutela efficace. Tra i motivi che favoriscono questo processo viene annoverata la globalizzazione dell'economia, di fronte alla quale la disciplina dei fenomeni ambientali sfugge al controllo degli Stati. La necessità di assicurare la libera concorrenza fra gli Stati e di uniformare le strutture e gli strumenti giuridici che incidono sui rapporti economici ha come effetto quello di inaugurare la politica internazionale dell'ambiente.

⁷ Si v. G. Winter, *La natura giuridica dei principi ambientali nel diritto internazionale, nell'Unione europea ed in alcuni ordinamenti nazionali*, in D. Amirante (a cura di), *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, Padova, Cedam, 2006, p. 89.

⁸ Principio peraltro già *in nuce* nell'ordinamento tedesco sin dagli anni Trenta; v. D. Amirante, *Diritto ambientale italiano e comparato. Principi*, Jovene, Napoli, 2003, p. 51.

⁹ All'art. 12, lett. b, si afferma che «Precauzioni speciali saranno prese allo scopo di impedire la discarica di residui radioattivi o tossici».

¹⁰ Sui trend evolutivi del riconoscimento costituzionale dell'ambiente, v. D. Amirante, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *DPCE*, n. spec., 2019, p. 1 ss.

materia; tuttavia, la categoria giuridica acquista una sua dignità e diffusione in quel torno di anni.

Una seconda fase espansiva del diritto internazionale ambientale nella sfera domestica si apre con la Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la quale dà vita alla Dichiarazione di Rio, in cui vengono enunciati i pilastri della materia, vale a dire lo sviluppo sostenibile (principio 4), i diritti procedurali (principio 10) e i principi di gestione dell'ambiente, ossia regole di comportamento che si sostanziano nella prevenzione, precauzione e "chi inquina paga" (principi 2, 15 e 16). Per questa ragione la Dichiarazione di Rio è indicata come il documento che ha dato il maggiore contributo alla maturazione del diritto internazionale ambientale, influenzando i contenuti delle successive convenzioni internazionali¹¹.

Nel complesso, la formulazione di principi generali in dichiarazioni notoriamente prive di forza giuridica e l'uso del modo verbale condizionale nei documenti di matrice internazionalistica denotano le difficoltà di imporre strumenti vincolanti di regolamentazione dell'ambiente. Una critica mossa alle iniziative dell'ONU in campo ambientale è che esse risultano deboli e il più delle volte si risolvono in enunciati che si arenano contro una nutrita serie di interessi e di poteri politici ed economici, i quali svelano come la questione ambientale non sia ai primi posti della scala dei valori¹². Essi offrono una mera elencazione di buone pratiche, talvolta così generiche da rendere difficile la loro trasposizione in atti concreti o non in grado di obbligare gli Stati a determinati standard di comportamento¹³.

Questa chiave di lettura va però stemperata nei suoi profili più negativi. La seconda fase coincide con l'estensione della cooperazione internazionale nelle questioni ambientali globali, disciplinate da convenzioni a vocazione universale fondate sul principio di precauzione¹⁴. Inoltre, i 144 accordi attualmente vigenti con ambito di applicazione mondiale¹⁵, in genere impiegano la tecnica di richiamare, se del caso, principi già consacrati nella Dichiarazione di Rio, che vengono così incorporati in atti giuridicamente vincolanti.

¹¹ Cfr. P. Sands, J. Peel *et al.* (eds.), *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, IV ed., 2018, p. 198; P. Viola, *From the Principles of International Environmental Law to Environmental Constitutionalism: Competitive or Cooperative Influences?*, in D. Amirante, S. Bagni (eds.), *op. cit.*, p. 130 ss.

¹² Altro significato assumono invece i numerosi accordi bilaterali e multilaterali fra Stati che vincolano le Parti contraenti. Tali accordi di norma regolano i rapporti fra ordinamenti su particolari aspetti di gestione delle risorse ambientali e sul controllo delle fonti di inquinamento.

¹³ Sulla mancanza di effettività del diritto internazionale dell'ambiente, v. M. Montini, *Revising International Environmental Law Through The Paradigm of Ecological Sustainability*, in *EUI Working Papers*, 5, 2013, p. 1.

¹⁴ Per un approfondimento si rinvia a S. Marchisio, *Il diritto internazionale dell'ambiente*, in G. Cordini, P. Fois, S. Marchisio, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Torino, Giappichelli, III ed., 2017, p. 1 ss.; e N. Olivetti Rason, C. Sartoretti, *La disciplina dell'ambiente nella pluralità degli ordinamenti giuridici*, in A. Crosetti *et al.*, *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Bari, Laterza, 2018, p. 7 ss.

¹⁵ Dati reperiti dal database ECOLEX, all'url https://www.ecolex.org/result/?q=&type=treaty&xdate_min=&xdate_max=&tr_status=In+force.

È anche la fase che registra le attività delle cinque commissioni regionali delle Nazioni Unite, i cui programmi di integrazione economica intersecano la dimensione ambientale al punto che la United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) e la Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) hanno prodotto due atti di primaria importanza e giuridicamente vincolanti per le Parti contraenti¹⁶. L'UNECE ha elaborato la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (anche nota come Convenzione di Aarhus), entrata in vigore nel 2001. Essa consacra i diritti procedurali ambientali e il «diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere» nel continente europeo, attualmente ratificata da 47 Parti compresa l'Unione europea¹⁷. Più recentemente, l'ECLAC ha steso l'Accordo regionale sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia in materia ambientale in America Latina e nei Caraibi (Accordo di Escazú), vigente dal 2021. È un trattato siglato da tutti i 24 Paesi dell'area, sebbene al momento sia stato ratificato solo da 13 di questi. L'Accordo da un lato ricalca quanto già presente nella Convenzione di Aarhus, riconoscendo il diritto di ogni persona di vivere in un ambiente sano e i diritti procedurali¹⁸. Dall'altro lato, esso si pone all'avanguardia nella linea progressiva di tutela ambientale enunciando una serie di principi rettori di nuova generazione che si aggiungono agli oramai classici principi¹⁹ e inoltre contempla disposizioni a tutela dei difensori dei diritti umani in materia ambientale²⁰.

¹⁶ Le altre tre commissioni regionali dell'ONU sono la Economic Commission for Africa (ECA), la Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) e la Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). Da parte loro non risultano analoghe iniziative a quelle dell'UNECE e della ECLAC; pur occupandosi dell'integrazione regionale anche nei settori ambientale e climatico, le loro attività rimangono confinante nell'alveo di programmi di azione e misure di assistenza.

¹⁷ Il testo è reperibile all'url https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtsg_no=XXVII-13&chapter=27&clang=en.

¹⁸ Rispettivamente agli artt. 4, 5, 7 e 8; il testo dell'Accordo di Escazú è reperibile all'url https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtsg_no=XXVII-18&chapter=27&clang=en.

¹⁹ L'art. 3, rubricato «Principi», statuisce che: «*Each Party shall be guided by the following principles in implementing the present Agreement: (a) Principle of equality and principle of non-discrimination; (b) Principle of transparency and principle of accountability; (c) Principle of non-regression and principle of progressive realization; (d) Principle of good faith; (e) Preventive principle; (f) Precautionary principle; (g) Principle of intergenerational equity; (h) Principle of maximum disclosure; (i) Principle of permanent sovereignty of States over their natural resources; (j) Principle of sovereign equality of States; and (k) Principle of pro persona*».

²⁰ All'art. 9, che enuncia: «*1. Each Party shall guarantee a safe and enabling environment for persons, groups and organizations that promote and defend human rights in environmental matters, so that they are able to act free from threat, restriction and insecurity. 2. Each Party shall take adequate and effective measures to recognize, protect and promote all the rights of human rights defenders in environmental matters, including their right to life, personal integrity, freedom of opinion and expression, peaceful assembly and association, and free movement, as well as their ability to exercise their access rights, taking into account its international obligations in the field of human rights, its constitutional principles and the basic concepts of its legal system.*

L'ultima tappa di questo percorso è altrettanto significativa. Il 26 luglio 2022 l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato la risoluzione nr. A/76/L.75 che sancisce universalmente il diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile²¹. Essa riprende i contenuti della risoluzione del Consiglio dei diritti umani nr. 48/13 del 2021, in cui si sottolinea che «*more than 155 States have recognized some form of a right to a healthy environment in, inter alia, international agreements or their national constitutions, legislation or policies*» invitando l'Assemblea generale a considerare la questione²². Sostenuta da 161 Stati membri (nessun voto contrario e otto astenuti), la risoluzione del 2022 è considerata un passo storico nell'epoca delle tre grandi crisi planetarie, segnate dalla perdita di biodiversità, dal cambiamento climatico e dall'inquinamento²³. La mancata consacrazione del diritto all'ambiente in un trattato universale sui diritti umani, che resta relegato a principio di diritto internazionale consuetudinario, non smorza il significato politico della risoluzione per il consenso globale ottenuto sul punto. L'auspicio è che essa ora possa fungere da catalizzatore per i Paesi che ancora non hanno affermato tale diritto, sulla scia di quanto accaduto con la risoluzione del 2010 relativa al diritto umano all'accesso all'acqua, la quale ha dato un impulso a diversi governi per riconoscere costituzionalmente tale pretesa²⁴. Per gli Stati che invece hanno già un quadro costituzionale ambientale adeguato, si auspica che essa possa favorirne la concreta attuazione. In questo modo, il sistema onusiano si allinea a quello che può considerarsi uno standard che accomuna buona parte degli Stati, evidenziando un flusso di formanti che va nella direzione inversa rispetto al passato.

3. Il ruolo delle organizzazioni internazionali regionali

3. Each Party shall also take appropriate, effective and timely measures to prevent, investigate and punish attacks, threats or intimidations that human rights defenders in environmental matters may suffer while exercising the rights set out in the present Agreement».

²¹ Il testo della risoluzione nr. A/76/L.75 dell'Assemblea generale, *The human right to a clean, healthy and sustainable environment*, del 26 luglio 2022 è reperibile all'url <https://digitallibrary.un.org/record/3982508?ln=en>.

²² Il testo della risoluzione nr. 48/13 del Human Rights Council, *The Human Right to A Clean, Healthy, and Sustainable Environment*, del 18 ottobre 2021, è reperibile all'url <https://digitallibrary.un.org/record/3945636>.

²³ Sulle tre emergenze che mettono in crisi il sistema Terra, cfr. il rapporto dell'UNEP, *Making Peace With Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies*, 2021, all'url <https://www.unep.org/resources/making-peace-nature>.

²⁴ Secondo quanto sostenuto da David Boyd, UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment, in merito alla Dichiarazione dell'Assemblea generale nr. A/64/L.63 sul diritto umano all'accesso all'acqua potabile pulita, sicura e igienica, in A. Weiss, *#TheTimeIsNow – UN recognition of the right to a clean, healthy, and sustainable environment: Past developments and future prospects*, 22/4/2022, in <https://www.universal-rights.org/blog/thetimeisnow-un-recognition-of-the-right-to-a-clean-healthy-and-sustainable-environment-past-developments-and-future-prospects/>.

Le attività poste in essere dalle organizzazioni internazionali con ambito di influenza ristretto a determinate aree geografiche sono altrettanto significative.

Nel contesto dell'Unione europea si discorre persino di costituzionalizzazione della tutela ambientale per riferirsi alla graduale emersione di un nuovo paradigma ambientale. L'asserto deriva dalle considerazioni relative al processo di metamorfosi giuridica dell'ordinamento eurounitario, in cui l'ambiente è passato da politica di settore a elemento fondativo e trasversale di questa organizzazione²⁵. È anche la materia che, sin dalle sue origini, si connota per la dimensione multilivello²⁶, a differenza degli altri settori che erano già disciplinati dagli Stati membri prima dell'istituzione dell'ente sovranazionale²⁷. È noto che in origine la Comunità economica europea non contemplava riferimenti relativi alla tutela dell'ambiente. Ciò nonostante, agli inizi degli anni Settanta la Comunità comincia a elaborare dei programmi di intervento in quest'ambito, dettati dall'esigenza che differenti legislazioni nazionali non divergessero al punto tale da falsare le regole della concorrenza²⁸. È dunque per siffatto motivo che si assiste a una circolazione di formanti giuridici dotati di forza vincolante che dal piano sovranazionale giungono a quelli statali.

²⁵ Si v. A. Sikora, *Constitutionalisation of Environmental Protection in EU Law*, Zutphen, Europa Law Publ., 2020, p. 40. A livello di fonti statali che attuano il disegno dell'UE, però, le differenziazioni permangono, ad esempio in materia di accesso alla giustizia ambientale e di organi preposti a vigilare sul rispetto della normativa di settore.

²⁶ Ingolf Pernice impiega il concetto di costituzionalismo multilivello nell'ambito delle dinamiche fra Unione europea e Stati membri per comprendere il processo di creazione di nuove strutture di governo complementari e sovraordinate alle forme esistenti di auto-organizzazione delle persone o delle società, in cui il livello sovranazionale di autorità pubbliche si fonda sulle costituzioni nazionali e le riunisce in un unico sistema costituzionale; v. I. Pernice, *Multilevel Constitutionalism in the European Union*, in *WHI - Paper*, 5/02, 2001, p. 2 ss.

²⁷ Cfr. L. Salvemini, *Un sistema multilivello alle origini del diritto ambientale*, in *federalismi.it*, 4, 2022, p. 914.

²⁸ In assenza di una esplicita base giuridica, queste azioni si ancoravano agli articoli 100 e 235 del Trattato istitutivo del 1957, motivando gli interventi con la finalità dello «sviluppo armonioso delle attività economiche» indicato all'art. 2, da perseguire tramite un contrasto efficace all'inquinamento e ad altri fattori nocivi. L'armonizzazione delle politiche ambientali rappresentava un requisito indispensabile al fine di creare un mercato unico, e dunque i richiami all'ambiente e allo sviluppo sostenibile sono variabili dipendenti dall'economia di mercato. Con l'Atto unico europeo del 1987, il Titolo VII rubricato «Ambiente» (artt. 130R, 130S, 130T) funge da base giuridica per la politica europea comune finalizzata a salvaguardare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e garantire un uso razionale delle risorse naturali; vengono inoltre consacrati i principi dell'azione preventiva, della riparazione dei danni alla fonte e «chi inquina paga». Il Trattato di Maastricht del 1993 continua nel percorso di rafforzamento sussumendo la materia ambientale come un settore della politica unionale e contemplando il principio precauzionale. Il Trattato di Amsterdam del 1997 introduce l'obbligo di integrare la tutela dell'ambiente in tutte le politiche e azioni comunitarie, divenendo in questo modo un profilo trasversale. In proposito v. B. Pozzo, *Le politiche ambientali dell'UE*, in *Europeanrights.eu*, 27/2/2009; D. Chirico, *La tutela dell'ambiente nell'Unione europea tra libertà d'impresa, solidarietà e territorio*, in F. Gabriele, A.M. Nico (a cura di), *La tutela multilivello dell'ambiente*, Bari, Cacucci, 2005, p. 141 ss.; P. Bilancia, *Le Regioni e l'ambiente: elementi comparati nel costituzionalismo europeo contemporaneo*, in *Corti Supreme e Salute*, 2, 2019, p. 335 s.

Il riconoscimento della materia in un contesto di respiro costituzionale si ha nel 2000, con l'approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'ambiente fa capolino nel Capo IV «Solidarietà», all'art. 37, sebbene non in veste di diritto bensì solo come standard di tutela da integrare nelle politiche dell'Unione²⁹. Con il Trattato di Lisbona del 2009 si afferma il principio della lotta al cambiamento climatico mentre nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vengono enunciati all'art. 191 i principi ambientali³⁰.

Anche altre forme di integrazione regionale sono un veicolo per la diffusione dei principi ambientali e del diritto all'ambiente salubre. Il maggiore attivismo in questo ultimo turno di anni si registra nell'alveo del Consiglio d'Europa. Sebbene la Convenzione europea dei diritti umani risalente al 1950 non preveda un diritto all'ambiente sano, la Corte di Strasburgo a cui è assegnato il compito di vigilare sul rispetto della CEDU ha desunto tale pretesa già da decenni, invocando soprattutto l'art. 8 sul diritto al rispetto alla vita privata e l'art. 2 sul diritto alla vita, ma non solo. La sua giurisprudenza fa aggio sugli standard e i principi ambientali di derivazione internazionalistica e pure sulle fonti dell'Unione europea³¹.

Sulla stessa lunghezza d'onda, pure il Comitato europeo dei diritti sociali, organo para-giurisdizionale incaricato di vigilare sul rispetto della Carta sociale europea (adottata nel 1961 e riformata nel 1996) ha interpretato l'art. 11 inerente al diritto alla protezione della salute come comprensivo del diritto a un ambiente sano, tenendo in considerazione il crescente legame riconosciuto dagli Stati contraenti della Carta e da altri organismi internazionali fra la tutela della salute e quella dell'ambiente. La dinamica cooperativa multilivello si intreccia con le forme di *cross-fertilization* osservabili nella circolazione dei formanti giurisprudenziali, come risulta dal caso *Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) c. Grecia* deciso nel 2006, dove il Comitato precisa che tiene in considerazione i principi fissati nella giurisprudenza di altri organi internazionali di tutela dei diritti umani³².

²⁹ All'art. 37 si legge infatti che «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».

³⁰ L'art. 191, c. 2, TFUE afferma che «La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"».

³¹ Si v. Council of Europe, *Manual of Human Rights and Environment*, II ed., Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2012, p. 149 ss., reperibile all'url https://www.echr.coe.int/Documents/Pub_coe_Environment_2012_ENG.pdf.

³² Vale a dire «*the European Court of Human Rights, the Inter-American Court of Human Rights and the African Commission on Human and Peoples' Rights at the regional level, and the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights at the global level. In view of the scale and level of detail of the European Union's body of law governing matters covered by the complaint, it has also taken account of several judgments of the Court of Justice of the European Communities*»; v. Comitato europeo dei diritti sociali, reclamo n. 30/2005, *Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) c. Grecia*, decisione sul merito resa 6 dicembre 2006, p.ti 195-196, all'url https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-30-

La riprova dell'attuale grave situazione ambientale è fornita dalla raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nr. 2211 del 2021, intitolata *Anchoring the right to a healthy environment: need for enhanced action by the Council of Europe*, in cui si sollecita il Comitato dei ministri ad adottare due protocolli addizionali, uno alla CEDU e uno alla Carta sociale europea, inerenti al diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, secondo la terminologia impiegata dalle Nazioni Unite³³. Al riguardo si segnala che una precedente raccomandazione del 2009, relativa alla previsione di un protocollo sul diritto all'ambiente sano, non venne tenuta in conto dal Comitato dei ministri, allora ritenendo sufficiente la protezione indiretta assicurata dalla giurisprudenza evolutiva della Corte di Strasburgo³⁴.

Ciò che risulta interessante di questo tentativo di introdurre una protezione autonoma del diritto all'ambiente, accogliendo una nuova generazione di c.d. diritti umani ecologici, è la visione olistica che pare informare il testo approvato dall'Assemblea, nonché l'arricchimento della tutela ambientale secondo le più recenti tendenze registrate nel contesto internazionale, unitamente a pilastri già consolidati, come i diritti procedurali³⁵. Nel preambolo dell'appendice alla raccomandazione, che riporta la bozza di testo di protocollo, si afferma il valore intrinseco della natura, un passaggio che sembra indicare il superamento dell'approccio antropocentrico per dare piena dignità agli enti non umani. L'apertura olistica si scorge poi nell'art. 4 intitolato «Principi di prevenzione, precauzione, non regressione e *in dubio pro natura*»³⁶, dove l'ultimo principio

[2005-marangopoulos-foundation-for-human-rights-mfhr-v-greece?inheritRedirect=false](https://pace.coe.int/en/files/29501#trace-4).

³³ La raccomandazione n. 2211(2021) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 29 settembre 2021, *Anchoring the right to a healthy environment: need for enhanced action by the Council of Europe*, è reperibile all'url <https://pace.coe.int/en/files/29501#trace-4>.

³⁴ V. la raccomandazione nr. 1885(2009) del 30 settembre 2009, reperibile all'url <https://pace.coe.int/en/files/17777>.

³⁵ La Sezione 3 intitolata «*Substantive right*» comprende 2 articoli. L'art. 5 afferma che «*Everyone has the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment*», mentre l'art. 6 consacra i diritti procedurali: «*a. Everyone is entitled to access information relating to the environment held by public authorities, without having to prove an interest. b. If a project, programme or policy has an impact on the environment and biodiversity, everyone shall be entitled to be consulted in advance in order to be heard by the decision-making bodies regarding the authorisation and development of that project, programme or policy. c. Everyone has the right of access to justice in matters relating to the environment. d. Everyone whose rights as set forth in this Protocol are violated shall have an effective remedy*».

³⁶ Art. 4: «*Where a risk of harm to the environment and biodiversity has been established, measures for preventive action and rectification, as a priority at source, shall be put in place to avoid the occurrence of environmental damage. Where there are threats of severe damage to the environment or to human, animal or plant health, lack of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent the degradation of the environment and biodiversity. a. Any rolling back of legal protection of the environment or of access to environmental justice shall be prohibited. b. National and international provisions on the environment may be subject only to continuous improvement, having regard to the current state of scientific and technological knowledge. In case of doubt, all matters before courts, administrative agencies and other decision makers must be resolved in a way most likely to favour*

appare il tentativo di introdurre la prospettiva ecocentrica sulla falsariga dell'esperienza ecuadoriana (su cui v. *infra*, § 5.2)³⁷. Altre novità che denotano l'attenzione degli estensori per tutto ciò che fermenta nel panorama mondiale riguardano gli enunciati sul principio di responsabilità transgenerazionale (art. 2)³⁸ e di non discriminazione ambientale³⁹.

Con riferimento al continente americano, l'Organizzazione degli Stati Americani nel 1988 ha approvato il Protocollo addizionale alla Convenzione americana dei diritti umani nel campo dei diritti economici, sociali e culturali (c.d. Protocollo di San Salvador) al cui art. 11 è enunciato il diritto all'ambiente sano. Tale pretesa viene pure ricavata dall'articolo 26 della CADU a seguito di un parere consultivo del 2017 e di una sentenza del 2020 della Corte interamericana dei diritti umani⁴⁰. Di rilievo il fatto che l'organo giurisdizionale accoglie un'interpretazione innovativa ed estensiva del diritto dei popoli indigeni all'integrità della propria terra ancestrale. Per questa via, la tutela dell'ambiente assurge a pretesa autonoma e non come mera proiezione di altri diritti fondamentali quali la vita o la salute. La dottrina ha prontamente segnalato uno spostamento senza precedenti nella giurisprudenza della Corte interamericana, che in un'ottica antropocentrica considera come il diritto umano a un ambiente sano sia fondamentale per gli esseri umani ma, al contempo, supera questa concezione intendendo l'ambiente come una bilanciata relazione tra oggetti naturali e animali umani e non umani⁴¹.

Per quanto attiene al sistema regionale africano di protezione dei diritti, l'Unione Africana (già Organizzazione dell'Unione Africana)

the protection and conservation of nature, with preference to be given to alternatives that are least harmful to the environments».

³⁷ Uno studio commissionato dal European Economic and Social Committee a un gruppo di esperti prospetta l'inserimento del criterio *in dubio pro natura* nel contesto dell'Unione europea; cfr. M. Carducci *et al.*, *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature*, Brussels, European Economic and Social Committee, 2020.

³⁸ Art. 2, intitolato «*Principle of transgenerational responsibility, equity and solidarity*»: «*Every generation has a duty to protect the environment and biodiversity and to prevent any irreparable and irreversible damage to life on Earth, so as to ensure the right of subsequent generations to live in a safe, clean, healthy and sustainable environment. Every generation shall ensure that natural resources are used and managed in an environmentally sustainable manner, and that scientific and technological progress in all areas does not harm life on Earth. Every generation is responsible for the protection of the environment and has a duty to: a. prevent environmental damage; b. remedy environmental damage*». Il concetto di transgenerazionalità evidenzia il legame che unisce generazioni diverse e le vincola determinando diritti e doveri; v. T. Andina, *Prolegomeni per una giustizia intergenerazionale: appunti di metafisica*, in *Lessico di etica pubblica*, 2, 2019, p. 38 ss.

³⁹ Art. 3: «*a. No one shall be discriminated against on account of his/her belonging to a particular generation. b. Each High Contracting Party shall see to it that discrimination is prohibited and shall ensure equal and effective protection against discrimination to enable all individuals, groups and peoples to enjoy a safe, clean, healthy and sustainable environment. c. Each High Contracting Party shall ensure that additional measures are taken to protect the rights of persons who are more vulnerable to or particularly threatened by environmental harm*».

⁴⁰ Corte interamericana dei diritti umani: parere consultivo OC-23/17, del 15 Novembre 2017, e *Aboriginal Community of Lhaka Honhat v. Argentina*, Serie C No. 400, Conclusioni, riparazione e costi, 6 Febbraio 2020.

⁴¹ Cfr. S. De Vido, *Approcci ecocentrici ed ecofemministi al diritto internazionale: la lezione della pandemia di COVID-19 per una rivoluzione giuridica*, in *DEP*, 45, 2021, p. 212.

riconosce che «*All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favorable to their development*» all'art. 24 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, configurando il diritto all'ambiente come una pretesa collettiva e non individuale⁴². L'organizzazione corona in questo modo il suo intervento nelle questioni ecologiche, già affrontate da altre prospettive nella *African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources* del 1968. La Convenzione, nella versione riformata nel 2003, integra all'art. 3 il contenuto dell'art. 24 della Carta, enunciando il diritto dei popoli a un ambiente soddisfacente. Inoltre, all'art. 4, la *Revised African Convention* introduce il principio precauzionale⁴³. Sempre nello stesso anno l'UA ha adottato il c.d. Protocollo di Maputo che enuncia una serie di diritti riservati alle donne, fra i quali è contemplato il diritto di vivere in un ambiente sano e sostenibile (art. 18)⁴⁴.

Anche la Carta araba dei diritti umani, adottata dalla Lega degli Stati arabi nel 1994, nella sua versione riformata nel 2004 enuncia all'art. 38 il diritto di ogni persona a un ambiente sano⁴⁵.

Nel contesto asiatico, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), fondata per promuovere la cooperazione in ambito economico e che attualmente comprende 10 Stati, affronta le problematiche ambientali in alcuni accordi e dichiarazioni. Tra gli accordi giuridicamente vincolanti si segnala l'*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* redatto nel 2002, che enuncia i principi del diritto internazionale ambientale all'art. 3. Quanto alle dichiarazioni, mentre l'*ASEAN Declaration on Environmental Sustainability* del 2007 non enuncia né diritti né principi, l'*ASEAN Human Rights Declaration* del 2012 contempla all'art. 28, lett. f, il diritto a un ambiente sano, pulito e sostenibile⁴⁶.

4. Il *global environmental constitutionalism*

Nell'attuale fase storica stiamo assistendo a un fenomeno per certi profili inverso rispetto al passato. Sembra ora emergere anche una tendenza relativa all'integrazione fra diritto costituzionale e internazionale che si esprime nell'idea della costituzionalizzazione del diritto internazionale dell'ambiente⁴⁷. Essa protende allo sviluppo di un quadro comune a livello

⁴² Sull'Unione Africana, si v. R. Orrù, *La promozione dei diritti nello spazio dell'Africa subsahariana*, in C. Amato, G. Ponzanelli (a cura di), *Global Law v. Local Law. Problemi della globalizzazione giuridica*, Torino, Giappichelli, p. 213 ss.

⁴³ Per una panoramica dei motivi che hanno condotto a stendere la *Revised African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources* si rinvia a M. van der Linde, *A review of the African convention on Nature and Natural Resources*, in *African Human Rights Law Journal*, 1, 2002, p. 33 ss.

⁴⁴ Il testo del *Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa* è reperibile all'url <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WG/ProtocolontheRightsofWomen.pdf>.

⁴⁵ Il testo della Carta araba dei diritti dell'uomo è disponibile all'url http://amitiecode.eu/sites/default/files/uploads/254_car_ita.pdf.

⁴⁶ I testi prodotti dall'ASEAN sono reperibili all'url <https://asean.org/>.

⁴⁷ Sulle recenti evoluzioni del diritto internazionale ambientale, v. L. Rajamani, J. Peel, *International Environmental Law: Changing Context, Emerging Trends, and Expanding*

planetario in questo settore, quale estensione del dibattito relativo al *global constitutionalism*.

Secondo gli internazionalisti promotori del *global environmental constitutionalism*, il diritto internazionale ambientale accoglierebbe idee, concetti e procedure del diritto costituzionale per dare vita a un costituzionalismo ambientale mondiale enucleato attorno ai principi⁴⁸. Per sostenere questa prospettiva vengono addotte diverse motivazioni. In primo luogo, il diritto internazionale dell'ambiente presenta degli aspetti peculiari che lo distinguono dal diritto internazionale *tout court*, come ad esempio il frequente ricorso a convenzioni-quadro e a protocolli, procedure emendative celeri, un sistema di organi *ad hoc*, procedure di non conformità di natura politica più che giuridica⁴⁹.

In subordine, esso mutua dalle esperienze domestiche la tendenza a estendere la sfera dei diritti, ad accogliere soggetti non statali come comunità, gruppi e individui, e a democratizzare le sue istituzioni⁵⁰. Sulla scia di tali argomenti, c'è chi sostiene che diversi trattati abbiano un tono quasi costituzionale. Tale caratteristica si scorge in quegli accordi che predispongono sistemi di *governance* per affrontare particolari problemi, in cui si creano nuove istituzioni e si fissano le regole di condotta per le loro attività, e talvolta si disciplinano le procedure per poter modificare taluni aspetti⁵¹. Il dato che in misura maggiore corrobora l'idea di una sorta di costituzione internazionale ambientale riguarda l'elaborazione di principi generali, trasposizione giuridica del nucleo valoriale a sostegno delle norme a tutela di questo bene⁵².

Le critiche al *global environmental constitutionalism* così concepito non mancano. In primo luogo, occorre ricordare che a livello onusiano non esiste una corte di giustizia specializzata in tali questioni, motivo per cui da tempo gli esperti invocano l'istituzione di una giurisdizione universale obbligatoria per assicurare la tutela del diritto all'ambiente e per decidere sui reati transnazionali. In secondo luogo, gli standard di *governance* mondiale solo di rado prevedono regole per la tutela giurisdizionale sulla democrazia interna alle istituzioni internazionali⁵³. Inoltre, l'avvento di un costituzionalismo ambientale planetario ridurrebbe i margini di differenziazione giuridico-culturale fra ordinamenti, con il rischio di imporre la visione giuridica occidentale come parametro universalistico⁵⁴. Ancora, la vaghezza e debolezza dei principi internazionali rende difficile la loro trasposizione negli ordinamenti statali, tanto da non poter sostenere l'esistenza di un regime

Frontiers, in Ead. (eds), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, OUP, II ed., 2021, p. 1 ss.

⁴⁸ V. L. Kotzé, *A Global Environmental Constitution for the Anthropocene?*, in *Transnational Environmental Law*, 1, 2019, p. 13. Sul dibattito relativo al costituzionalismo ambientale mondiale v. altresì D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale*, cit.

⁴⁹ Cfr. D. Bodansky, *Is There an International Environmental Constitution?*, in *Indiana J. Global Legal Studies*, 2, 2009, p. 579.

⁵⁰ Si v. D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale*, cit.

⁵¹ Cfr. D. Bodansky, *op. cit.*, p. 574.

⁵² Cfr. D. Bodansky, *op. cit.*, p. 579.

⁵³ Cfr. D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale*, cit.

⁵⁴ V. D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale*, cit.

internazional-costituzionale dell'ambiente⁵⁵. Infine, il grande assente in questo quadro è il *demos*; il popolo è in tutti i casi un elemento imprescindibile per sostenere il rispettivo apparato di idee e filosofie che si condensano nei valori a loro volta incorporabili in principi costituzionali. Il piano internazionale, a differenza di quello domestico, non fonda la sua legittimazione sul consenso popolare, bensì sulle relazioni fra Stati.

Le idee che informano il dibattito sul punto rappresentano in buona sostanza «*an academic and political agenda which identifies and advocates the application of constitutionalist principles, such as the rule of law, checks and balances, human rights protection, and possibly democracy, in the international legal sphere in order to improve the effectiveness and the fairness of the international legal order*»⁵⁶.

Ciò che in definitiva si coglie è che il termine *global environmental constitutionalism* è impiegato con diverse accezioni, tanto da ritenere che l'aspetto più caratteristico sia proprio la sua eterogeneità sul piano dell'elaborazione teorica. Difatti, altri autori impiegano la nozione calandola nel panorama giuscomparato. Il costituzionalismo ambientale mondiale ha il compito di esplorare «*the constitutional incorporation, implementation, and jurisprudence of environmental rights, duties, procedures, policies and other provisions to promote environmental protection*»⁵⁷.

Costituzionalizzare i profili relativi all'ambiente significa che esso è reputato meritevole di riconoscimento nell'ordinamento e di tutela da parte dei giudici delle leggi. Il livello costituzionale appare il più efficace per diffondere l'etica ambientale, nonché per blindare nel tempo e per riempire di significato i principi forgiati nel sistema onusiano, sottraendoli alle manipolazioni semantiche della fonte legislativa, che può allargare o restringere le maglie di tali canoni con maggiore facilità⁵⁸.

Una lettura storica della costituzionalizzazione dell'ambiente individua ben tre fasi evolutive: una fase di esordio, fondata su una concezione strumentale dell'ambiente, tipica degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, in cui le culture costituzionali non orientano l'iniziale implementazione del nuovo *corpus* giuridico; una fase adolescenziale, apertasi negli anni Novanta, in cui le disposizioni costituzionali sull'ambiente aumentano per effetto dell'introduzione di una nuova ondata di testi fondamentali, in cui permane il carattere tecnico e antropocentrico degli enunciati sul tema; e una fase adulta, segnata dalla presa di coscienza che la relazione fra esseri umani e ambiente sia un valore primario e dove alcuni ordinamenti del *global South* hanno assunto un ruolo proattivo nel manifestare una narrazione costituzionale basata sulle idee dell'interconnessione e della responsabilità nei confronti della natura che traggono forza da visioni etiche, religiose o filosofiche non antropocentriche⁵⁹.

⁵⁵ Cfr. D. Bodansky, *op. cit.*, p. 580.

⁵⁶ Cfr. A. Peters, K. Armingeon, *Introduction - Global Constitutionalism from an Interdisciplinary Perspective*, in *Indiana J. Global Legal Studies*, 16, 2009, p. 389.

⁵⁷ V. J.R. May, E. Daly, *op. cit.*, p. 47.

⁵⁸ Cfr. J.R. May, E. Daly, *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 33 ss.; D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale*, cit.

⁵⁹ V. D. Amirante, *Environmental Constitutionalism*, cit., p. 150 ss.

È sulla scorta del rilievo della materia ambientale nei testi solenni che attenta dottrina ravvisa sei tendenze generali, relative al costituzionalismo climatico, ai diritti della natura, ai richiami alla dignità umana per lo sviluppo del costituzionalismo ambientale, alla diffusione del concetto di sostenibilità nei testi costituzionali, al costituzionalismo ambientale substatuale, ai diritti ambientali procedurali⁶⁰.

5. La costituzionalizzazione dei principi ambientali

Oltre alle tendenze summenzionate, sembra possibile ravvisare le tracce dell'emersione di un ulteriore orientamento, relativo alla costituzionalizzazione dei principi ambientali. Principi che trovano la loro radice nel sistema onusiano o che sono il frutto di elaborazioni dottrinali all'avanguardia. Degno di nota è lo sforzo di organizzazioni non governative e di associazioni di esperti in materie giuridiche finalizzato alla diffusione dei principi oramai classici e di altri di nuova generazione attraverso atti di *soft law* e compendi. Basti pensare alla *World Declaration on the Environmental Rule of Law* elaborata dalla International Union for the Conservation of Nature (IUCN) nel 2016⁶¹; al *Global Pact for the Environment* del 2017, che ha coinvolto una rete internazionale di studiosi⁶²; alla *Brasília Declaration of Judges on Water Justice* del 2018⁶³. Merita inoltre segnalare la raccolta intitolata di "*Principios jurídicos medioambientales para un desarrollo ecológicamente sustentable*". È una pubblicazione edita nel 2018, promossa dall'Organizzazione degli Stati Americani, dall'UICN, dalla Commissione ambientale della Cumbre de Justicia Iberoamericana e dall'Istituto Judicial Global del Ambiente con l'obiettivo di favorire la conoscenza di tutti i principi ambientali tra giudici e altri operatori del diritto affinché provvedano ad applicarli nei casi ambientali da loro discussi⁶⁴. Si conferma in questo modo il ruolo primario dei formanti giurisprudenziale e dottrinale nella diffusione di soluzioni rafforzative della tutela dell'ambiente, che non di rado precedono l'intervento del legislatore o del costituente.

Con riguardo alla costituzionalizzazione dei principi, si tratta di fenomeno poco diffuso ma potenzialmente significativo per l'impatto che potrebbe avere sulla tutela degli ecosistemi nei decenni a venire. La funzione essenziale dei principi ambientali consiste nel fornire una guida per l'interpretazione e l'applicazione delle norme. L'importanza di accogliere nei

⁶⁰ Indicate da J.R. May, E. Daly, *Six Trends in Global Environmental Constitutionalism*, cit., p. 50 ss.

⁶¹ La International Union for the Conservation of Nature è composta sia da rappresentanti governativi che da organizzazioni della società civile. Il testo della Dichiarazione è reperibile all'url <http://www2.ecolex.org/server2neu.php/libcat/docs/LI/MON-091064.pdf>.

⁶² Un articolato commento al Patto globale per l'ambiente (dove è anche riportato il testo integrale) è svolto da M. Monteduro *et al.*, *Testo e contesto del progetto di «Global Pact for the Environment» proposto dal Club des Juristes*, in *Riv. Quad. Dir. Amb.*, 1, 2018, p. 62 ss.

⁶³ Reperibile all'url http://www.cawater-info.net/swwf/declaration_of_judges_e.htm.

⁶⁴ Il volume è reperibile all'url http://www.cumbrejudicial.org/content_page/64-noticias/748-principios-juridicos-medioambientales-para-un-desarrollo-ecologicamente-sustentable.

testi solenni i pilastri a difesa dell'ambiente deriva dal fatto che il livello costituzionale è in grado sia di conferire effettività sia di dare consistenza a enunciati vaghi, il cui contenuto richiede una successiva definizione. La costituzionalizzazione dei principi ambientali può garantire loro la concretezza necessaria per orientare le politiche e le norme negli assetti statali⁶⁵.

Gli esempi offerti dal panorama comparato sono ancora molto rari. In Zambia, l'art. 255 cost. (emendam. del 2016), intitolato «*Principles of environmental and natural resources management and development*», offre un decalogo di principi (ma alcuni sono da considerarsi dei diritti) che regolano la gestione dell'ambiente e delle risorse naturali, fra i quali si segnalano la precauzione e "chi inquina paga"⁶⁶. In confronto, la Carta dell'ambiente costituzionalizzata in Francia nel 2005 non è così ricca, in quanto solo la precauzione viene contemplata nei termini di un principio (art. 5), mentre prevenzione e "chi inquina paga" sono contemplati in forma di doveri⁶⁷. In Costa d'Avorio il principio precauzionale è espresso all'art. 40 della costituzione del 2016⁶⁸. La prevenzione è consacrata all'art. 26 della costituzione cinese secondo una formula che potrebbe ricondursi alla categoria dei doveri statali⁶⁹. L'Ecuador incorpora prevenzione e precauzione all'art. 313 cost. e inoltre è l'unico ordinamento a sancire il principio *in dubio pro natura* all'art. 395, c. 4, cost. (su cui v. *infra*, § 5.2) e i principi di non regressione e progressione in materia ambientale all'art. 423 cost. nel quadro dell'integrazione latino-americana.

⁶⁵ V. D. Amirante, *Environmental Constitutionalism*, cit., p. 150.

⁶⁶ Art. 255 cost.: «*The management and development of Zambia's environment and natural resources shall be governed by the following principles: a. natural resources have an environmental, economic, social and cultural value and this shall be reflected in their use; b. the person responsible for polluting or degrading the environment is responsible for paying for the damage done to the environment; c. where there are threats of serious or irreversible damage to the environment, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation; d. the conservation and protection of ecologically sensitive areas, habitats, species and other environment shall be done in a sustainable manner; e. respect for the integrity of natural processes and ecological communities; f. benefits accruing from the exploitation and utilisation of the environment and natural resources shall be shared equitably amongst the people of Zambia; g. saving of energy and the sustainable use of renewable energy sources shall be promoted; h. reclaiming and rehabilitation of degraded areas and those prone to disasters shall be promoted; i. unfair trade practices in the production, processing, distribution and marketing of natural resources shall be eliminated; j. origin, quality, methods of production, harvesting and processing of natural resources shall be regulated; k. equitable access to environmental resources shall be promoted; l. effective participation of people in the development of relevant policies, plans and programmes; and m. access to environmental information to enable people preserve, protect and conserve the environment*».

⁶⁷ Il testo della *Charte de l'environnement* è reperibile all'url <https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/charte-de-l-environnement-de-2004>.

⁶⁸ Art. 40, c. 4: «*En cas de risque de dommages pouvant affecter de manière grave et irréversible l'environnement, l'Etat et les collectivités publiques s'obligent, par application du principe de précaution, à les évaluer et à adopter des mesures nécessaires visant à parer à leur réalisation*». La costituzione precedente del 2000 demandava alla legge la determinazione dei principi ambientali ex art. 71.

⁶⁹ Art. 26, c. 1: «*The state shall protect and improve living environments and the ecological environment, and prevent and control pollution and other public hazards*».

Ne consegue che i principi ambientali sono ancora enunciati in fonti primarie nella stragrande maggioranza degli ordinamenti. Ciò non esclude che la loro costituzionalizzazione avvenga in via indiretta, mediante l'attività svolta dalle corti di vertice. A titolo esemplificativo, si segnala il caso dell'India, dove l'art. 21 cost. che tutela la vita e la libertà personale funge da appiglio per incorporare nell'ordinamento i principi ambientali⁷⁰. Analoga situazione si ritrova in Brasile, in virtù di un'interpretazione giurisprudenziale a maglie larghe dell'art. 225 cost. dedicato all'ambiente⁷¹.

5.1 Il principio precauzionale

Risulta qui di interesse indagare più da vicino il principio precauzionale, uno dei pilastri che sorreggono il diritto dell'ambiente, la cui natura e portata sono particolarmente dibattute in quanto non esiste una definizione univoca nemmeno negli accordi internazionali. Qualora vi sia il rischio di danni per l'ambiente e lo stato di avanzamento della scienza non chiarisca la situazione, e dunque ci si trovi in un contesto di incertezza scientifica, esso impone l'adozione di misure cautelative.

Secondo i suoi detrattori, ci si troverebbe solo di fronte a un generico approccio prudenziale equivalente alla diligenza del buon padre di famiglia, che per giunta rappresenta un ostacolo al progresso⁷². Per altri, è un criterio volto a proteggere la salute umana e l'ambiente. La sua difficile concretizzazione comporta che sia variamente inteso e applicato⁷³. È soprattutto la determinazione del grado di incertezza scientifica necessario per imporre l'agire delle autorità competenti che rende complesso il suo impiego.

Nella Dichiarazione di Rio del 1992 esso è enunciato nei seguenti termini: «Al fine di proteggere l'ambiente, il principio di precauzione sarà ampiamente applicato dagli Stati secondo le rispettive capacità. Laddove vi siano minacce di danni seri o irreversibili, la mancanza di piene certezze scientifiche non potrà costituire un motivo per ritardare l'adozione di misure efficaci in termini di costi volte a prevenire il degrado ambientale» (principio 15). La sua natura giuridica nel contesto internazionale è ancora

⁷⁰ Cfr. E. Scotford, *Environmental principles across jurisdictions: Legal connectors and catalysts*, in E. Lees, J.E. Viñuales (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law*, Oxford, OUP, 2019, p. 672 s.

⁷¹ V. G. Winter, *op. cit.*, p. 92, n. 10.

⁷² Cfr. M.A. Cohendet, *La Charte de l'environnement comme modèle du constitutionnalisme environnemental?*, in J. Sohnle (ed.), *op. cit.*, p. 77.

⁷³ Sembra invece chiara la differenza col principio di prevenzione, che si applica nei casi in cui è noto il rapporto causa-effetto e quindi il rischio è ben definito. Tuttavia, a seconda dell'atteggiamento nei riguardi delle risultanze scientifiche all'interno dei singoli ordinamenti, si può dare l'applicazione all'uno o all'altro principio. Ad esempio, per le autorità statunitensi l'effetto delle emissioni di anidride carbonica come causa del riscaldamento globale non è dimostrato e dunque le misure eventualmente adottate ricadrebbero nell'ambito dell'approccio precauzionale. Nel contesto europeo, dove si ritiene adeguato il numero di evidenze scientifiche che dimostrano il rapporto causa-effetto, gli ordinamenti applicherebbero l'approccio preventivo. Cfr. Il Rapporto del Consiglio d'Europa su "*The precautionary principle and responsible risk management*", 21.12.2006, p.ti 12 e 13, all'url <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11398&lang=en>.

problematica. Per i più sarebbe una norma di diritto consuetudinario in formazione, non un obbligo di diritto internazionale generale; pacifica sembra invece la sua connotazione quale principio, sufficientemente chiaro per guidare la condotta degli Stati⁷⁴.

Nell'Unione europea esso viene enunciato ma non definito all'art. 191 TFUE. Quanto alla sua natura giuridica, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia «il principio di precauzione può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici»⁷⁵. In merito al profilo definitorio, nel 2000 la Commissione europea ha fornito delle linee guida comuni per la sua applicazione, stabilendo che il fatto «di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto»⁷⁶. In seguito, nel 2015, il Parlamento europeo ha pubblicato un testo che ricostruisce la sua diffusione a livello internazionale e dettaglia profili particolarmente spinosi connessi alla determinazione del grado di incertezza scientifica⁷⁷.

È interessante notare che l'ordinamento francese ha costituzionalizzato il principio di precauzione in questi termini: «*Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage*» (art. 5 Carta dell'ambiente). A differenza della Dichiarazione di Rio e della definizione accolta nel sistema unionale, la Francia codifica il principio in termini restrittivi. Avendo impiegato la congiunzione “e” anziché “o” riferendosi alle ripercussioni «gravi e irreversibili» in analogia al disposto inserito nel codice dell'ambiente (art. L110-1), dovrebbe discendere

⁷⁴ Cfr. L. Pineschi, *I principi del diritto internazionale dell'ambiente: dal divieto di inquinamento transfrontaliero alla tutela dell'ambiente come common concern*, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, t. I, Giuffrè, Milano, 2014, p. 137 s.

⁷⁵ V. il punto 184 della Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 26 novembre 2002, causa T-74/00, *Artgodan GmbH e altri v. Commissione delle Comunità europee*, del 26.11.2002.

⁷⁶ V. la Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, COM(2000)1 final, 2.2.2000, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:52000DC0001>.

⁷⁷ Cfr. D. Bourguignon, *The Precautionary Principle. Definitions, Applications and Governance*, European Parliamentary Research Service, 2015, all'url [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/573876/EPRS_IDA\(2015\)573876_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/573876/EPRS_IDA(2015)573876_EN.pdf).

un'applicazione a maglie più strette rispetto a quanto previsto in altri ordinamenti⁷⁸.

Il Conseil d'Etat ha prontamente attivato il principio precauzionale a seguito dell'inserimento nella Carta, sancendo la sua diretta applicabilità alle autorità pubbliche e amministrative senza il bisogno di ulteriori disposizioni legislative o regolamentari che ne specificino le modalità attuative. Si tratta di una giurisprudenza innovativa in quanto, prima della costituzionalizzazione della precauzione, il principio dell'indipendenza della legislazione impediva di far valere, senza un testo aggiuntivo, un principio ambientale contro autorizzazioni o decisioni fondate sul codice urbanistico⁷⁹.

Molto cauta resta invece la posizione del Conseil constitutionnel in merito alla possibilità di invocare la lesione della precauzione tramite la questione prioritaria di costituzionalità, stante l'art. 61-1 cost. dove si fa riferimento a disposizioni che arrechino pregiudizio ai «diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione». Il giudice delle leggi ha evitato in almeno tre occasioni di statuire sulla natura del principio precauzionale per le remore di includerlo nella categoria dei diritti e delle libertà⁸⁰.

Tutt'altre questioni solleva invece la costituzionalizzazione di questo canone nell'ordinamento dell'Ecuador. Nel testo fondamentale esso è solo menzionato ma non definito all'art. 313⁸¹. Nel codice dell'ambiente è chiamato in causa in queste circostanze: «*Cuando no exista certeza científica sobre el impacto o daño que supone para el ambiente alguna acción u omisión, el Estado a través de sus autoridades competentes adoptará medidas eficaces y oportunas destinadas a evitar, reducir, mitigar o cesar la afectación*» (art. 9, p.to 7)⁸². La definizione è a maglie larghe, in quanto non si specifica in alcun modo la gravità del danno, a differenza dell'ordinamento francese che lo accompagna agli aggettivi grave e irreversibile.

Recentemente la Corte costituzionale ecuadoriana ha individuato diversi elementi che lo caratterizzano, contenuti nella sentenza del 2021 sul *Bosque Protector Los Cedros*⁸³. I profili principali che consentono l'applicazione del principio sono tre: 1) il potenziale rischio di danni gravi o irreversibili che un prodotto o lo svolgimento di un'attività può avere sui diritti della natura, il diritto all'acqua, all'ambiente sano e alla salute; 2)

⁷⁸ V. M.A. Cohendet, *op. cit.*, p. 77.

⁷⁹ V. la sentenza del Consiglio di Stato: CE, 19 luglio 2010, nr. 328687, *Association du quartier les Hauts de Choiseul c/Orange France et la commune d'Amboise*, reperibile all'url <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022513008/>.

⁸⁰ Cfr. J. Bétaille, *Le principe de précaution, un «droit» garanti par la Constitution?*, in *Rev. fr. Droit const.*, 1, 2016, p. 29 ss.; M. Deffairi, *La portée constitutionnelle des dispositions de la Charte de l'environnement*, in *Titre VII*, 8, 2022.

⁸¹ L'art. 313 cost. affida allo Stato «*el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia*», includendo il settore ambientale.

⁸² Il testo del codice ambientale dell'Ecuador del 2017 è reperibile all'url https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/01/CODIGO_ORGANICO_AMBIENTE.pdf.

⁸³ V. il commento alla sentenza n. 1149-19-JP/21, del 10 novembre 2021, di L.A. Nocera, *La Corte costituzionale dell'Ecuador si pronuncia sulla lesione dei diritti della natura del Bosque Protector Los Cedros*, 17.1.2022, in <https://www.diritticomparati.it/la-corte-costituzionale-dellecuador-si-pronuncia-sulla-lesione-dei-diritti-della-natura-del-bosque-protector-los-cedros/>.

l'incertezza scientifica su queste conseguenze negative, sia perché ancora oggetto di dibattito scientifico, o per ignoranza, o per la difficoltà di determinare tali conseguenze a causa dell'elevata complessità o delle numerose variabili coinvolte; 3) l'adozione di misure di tutela efficaci e tempestive da parte dello Stato (p.to 112). In merito al secondo profilo, la Corte precisa che la mancanza di certezza scientifica non implica solo una mancanza di dati o di modelli per valutare un rischio; essa può derivare anche dall'impossibilità di stabilire le probabilità o di identificare gli effetti di una certa attività (p.to 125). E in nota a piè di pagina (n. 96), la Corte aggiunge che altre fonti di incertezza scientifica sono l'ambiguità (quando l'esistenza di effetti negativi sono oggetto di dibattito scientifico) e la mancanza di conoscenza e l'ignoranza (per cui non si conoscono né gli effetti né le probabilità degli effetti nocivi), citando espressamente il testo predisposto dall'European Parliamentary Research Service sul principio di precauzione (menzionato *supra*), a riprova dell'importanza del fenomeno di *cross-fertilization* in questa materia.

5.2 Il principio in *dubio pro natura*

Il principio *in dubio pro natura* si sta facendo strada in alcuni ordinamenti, soprattutto latinoamericani, con il fine di risolvere le incertezze in ambito giuridico a favore della natura. Esso viene contemplato anche nella bozza di protocollo addizionale sul diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile del Consiglio d'Europa (v. *supra*, § 3), per cui appare utile il tentativo di una sua ricostruzione, specie perché questo criterio è spesso inteso come sinonimo del principio precauzionale, associato al dubbio in ambito scientifico, o quale sua variante più flessibile che ammette una soglia più bassa di rischio di danni per essere applicato. Qui invece è presentato in veste di principio autonomo.

L'elaborazione del principio *in dubio pro natura* si deve a Luiz Fernando Coelho. Nel 1994, al *II Encontro "Magistratura e Meio Ambiente"*, il filosofo del diritto impiega questo concetto nel riferirsi a una teoria dell'interpretazione, dell'integrazione e dell'applicazione delle leggi nel contesto ambientale. Con l'obiettivo di fissare principi e regole comuni di ermeneutica, lo studioso brasiliano intende così assumere la difesa dei beni naturali come flora, fauna, risorse idriche, abbracciando la filosofia della *deep ecology* e una visione ecocentrica da trasporre sul piano giuridico. Posto che gli operatori del diritto sarebbero tenuti ad applicare la norma più favorevole all'obiettivo sociale di conservazione della natura, secondo Coelho il «criterio principale per dirimere tutti questi problemi di applicazione di norme di protezione della natura sarà sempre il *in dubio pro natura*, che avrà come fondamento un nuovo giusnaturalismo»⁸⁴.

Il criterio *in dubio pro natura* agevola il compito degli operatori del diritto nei casi di ambiguità negli atti normativi, al fine di garantire l'effettiva attuazione delle norme ambientali. Ne sono esempi l'impiego nell'attività interpretativa svolta dai giudici in merito a disposti costituzionali e

⁸⁴ Cfr. L.F. Coelho, *In dubio pro natura interpretação crítica do direito ambiental*, in A. Sánchez Bravo (ed.), *Políticas públicas ambientales*, Sevilla, ArCiBel, 2008, 157 ss.

legislativi onde dotare le norme di una maggiore efficacia a favore della natura, e nell'ambito della valutazione delle prove, potendo eventualmente imporre l'inversione dell'onere probatorio. Il principio è invocabile anche per risolvere dubbi nell'ambito dei procedimenti amministrativi e per fissare standard correlati alla valutazione di impatto ambientale, in modo da favorire la parte più debole della relazione giuridica, vale a dire la natura.

Andando a ritroso nel tempo, l'uso della formula *in dubio pro natura* quale sinonimo di precauzione si rintraccia dapprima in una sentenza del 1995 resa dalla Sala costituzionale della Corte suprema di giustizia del Costa Rica. Nell'argomentare sul significato del principio precauzionale contenuto nella Dichiarazione di Rio, i giudici costaricensi sostengono che «nella protezione delle nostre risorse naturali, deve esserci un atteggiamento preventivo, vale a dire se il degrado e il deterioramento devono essere ridotti al minimo, è necessario che la precauzione e la prevenzione siano i principi dominanti, il che ci porta alla necessità di formulare il principio "*in dubio pro natura*" che si può desumere, in via analogica, da altre branche del diritto e che, nel suo complesso, risulta coerente con la natura»⁸⁵. L'analogia a cui si riferisce il passo della sentenza riguarda il principio *in dubio pro reo*, in base al quale nelle situazioni dubbie, dove non sia possibile attribuire con certezza il fatto illecito all'imputato, è opportuno privilegiare la tutela dell'accusato. La formula in analisi è associata al dubbio in ambito scientifico e dunque pare risolversi in una equivalenza col principio precauzionale.

Da alcuni anni si inizia a scorgere una applicazione più "rilassata" della formula *in dubio pro natura* rispetto al principio precauzionale, tanto da poterla considerare una variante del più noto principio. In Costa Rica, questo mutamento concettuale si coglie in una decisione del 2017 resa dalla Sala costituzionale della Corte suprema. Nel caso di specie, l'espressione rimanda a un criterio che regola l'operato delle istituzioni pubbliche. Come si legge in un passaggio della sentenza, la pubblica amministrazione «deve avere la certezza negativa che l'ambiente non sarà danneggiato in nessun caso, da cui deriva che se c'è qualche dubbio sul verificarsi di un rischio, l'amministrazione ha l'obbligo di non autorizzare o realizzare azioni, o di cessare immediatamente l'attività amministrativa che causa il pericolo»⁸⁶.

In dottrina si sostiene che il principio precauzionale abbia così assunto una duplice dimensione: la precauzione è invocata nei casi di rischio di danno grave o irreversibile dell'ambiente, mentre la formula *in dubio pro natura* è applicata in ipotesi di "semplice" rischio di danno ambientale, quale criterio di attuazione che grava sulla pubblica amministrazione, chiamata a optare per le scelte meno impattanti sull'ambiente⁸⁷.

In Ecuador si rintraccia la prima, e al momento unica, enunciazione costituzionale del principio *in dubio pro natura* (art. 395, c. 4), che assume pure un significato autonomo rispetto alla precauzione. Esso è inteso come un criterio di prevalenza in caso di incertezze sulla portata delle disposizioni

⁸⁵ Sala costituzionale della Corte suprema del Costa Rica, decisione nr. 05893, 27.10.1995, reperibile all'url <https://vlex.co.cr/vid/-497344562>.

⁸⁶ Sala costituzionale della Corte suprema del Costa Rica, decisione nr. 05994, 26.4.2017, reperibile all'url <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-711352>.

⁸⁷ V. A. Olivares, J. Lucero, *op. cit.*, p. 631 s.

normative in materia ambientale⁸⁸. La decisione nel caso Chevron resa dalla Corte costituzionale nel 2018 richiama il principio *in dubio pro natura*, illustrando i motivi che secondo i giudici stanno alla base del suo riconoscimento costituzionale. Esso agisce a favore della Madre Terra ed è deputato a consolidare l'idea costituzionale del *buen vivir*⁸⁹ e a intervenire a causa del livello di inquinamento dell'ambiente, che impone l'adozione di misure urgenti per evitare altri danni in futuro. Nel caso di specie, però, il richiamo al brocardo latino è anche un'arma che la Corte usa per giustificare la retroattività della legislazione ambientale sebbene ciò intacchi il principio di certezza del diritto. L'argomentazione adottata è che, se il giudice ha dei dubbi sulla norma da applicare al caso concreto, allora si deve orientare su quella che tutela maggiormente la natura, anche se non era vigente all'epoca dei fatti. Ancora, «in base a questo principio, i giudici al momento di applicare le norme ambientali devono preferibilmente scegliere l'interpretazione o la norma a favore della natura come risultato del mandato costituzionale [...]». Se l'operatore giuridico o le autorità amministrative hanno un dubbio al momento di applicare i contenuti di una norma ambientale, essi devono preferire quella che protegge maggiormente la natura, che in definitiva è il contenuto sostanziale del *in dubio pro natura*⁹⁰.

6. Riflessioni finali

L'espressione *multi-level environmental law* sottende la trasposizione giuridica in forma di principi e regole di un nucleo valoriale proteso al rafforzamento dell'armamentario a disposizione degli operatori del diritto in vari livelli giuridici. L'indagine qui condotta evidenzia che l'accoglimento di standard più elevati nella protezione ambientale, un fenomeno intensificatosi nel corso degli ultimi anni, non segue una direzione predefinita, che ad esempio va da contesto internazionale fino a quello statale, in quanto è possibile osservare una dinamica multidirezionale di *cross-fertilisation* dove entrano in gioco diversi attori. Nei casi di specie, la cooperazione fra livelli ordinamentali, che chiama in causa processi di tipo osmotico⁹¹, appare così promossa sia da Stati e organizzazioni internazionali sia da altri attori (ong, associazioni, unioni di

⁸⁸ L'art. 395, c. 4, cost. recita: «*En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza*». In altri ordinamenti, come Argentina, Brasile, Colombia, Messico, si assiste alla sua diffusione in via pretoria; cfr. A. Olivares, J. Lucero, *Contenido y desarrollo del principio in dubio pro natura. Hacia la protección integral del medio ambiente*, in *Ius et Praxis*, 3, 2018, p. 632 ss.

⁸⁹ Il *buen vivir* può essere inteso come una tradizione giuridica contro-egemonica che, traendo ispirazione dalle cosmovisioni indigene e dalle riflessioni accademiche sulla *Earth Jurisprudence* ed altri concetti, intende imporre un modello di coesistenza comunitaria, di giustizia sociale e di sostenibilità ambientale alternativo a quello imperante di stampo occidentale. Sul punto si consenta il rinvio a S. Baldin, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 143, 2015, p. 1 ss.; Ead., *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparati*, Torino, Giappichelli, 2019.

⁹⁰ Corte costituzionale, sentenza nr. 230-18-SEP-CC, 27.6.2018, p. 107 s., reperibile all'url <https://portal.corteconstitucional.gob.ec/>.

⁹¹ Cfr. D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale*, cit.

esperti) che possono agire simultaneamente su più fronti, dal sistema locale a quello internazionale e viceversa, confidando nell'utilità delle loro proposte per il recepimento nelle fonti politiche.

Un aspetto florido di conseguenze da continuare a seguire nel prossimo futuro riguarda la diffusione dei principi, specie quelli di nuova generazione come i principi eco-giuridici⁹², nonché la chiara definizione del loro contenuto. Nella fase genetica del diritto ambientale i grandi principi vennero forgiati nel contesto internazionale per poi radicarsi in quelli nazionali. Ora il percorso di rafforzamento della materia segue (anche) percorsi più fluidi, facendo leva sulla diffusione di principi e norme tramite il dialogo fra giudici oppure mediante la stesura di volumi patrocinati da enti di diversa estrazione. Ciò che rimane ancora in ombra è l'effettiva portata di questi criteri nei sistemi statali e l'apporto che possono dare una volta trasposti nella fonte costituzionale, come insegna l'esempio francese (*supra*, § 5.1).

La fase storica che stiamo vivendo sollecita riflessioni sul costituzionalismo ambientale da intendersi in una prospettiva comune ma plurale, nel senso che occorre rifuggire dalle risalenti teorie moniste e dalle visioni globalizzanti-omologanti per ripensare la tematica in un'ottica composita. Da qui l'importanza di vagliare le evoluzioni normative considerando anche le diverse dottrine costituzionali e gli influssi etici, religiosi e sociali che le alimentano⁹³, contribuendo allo sviluppo di ricerche sul punto. Un ulteriore profilo a cui i giuscomparatisti dovrebbero prestare attenzione investe infatti il costituzionalismo autoctono, inteso come portato di teorie politiche di una certa area geo-giuridica che forgia determinati assetti ordinamentali, il sistema valoriale proprio di ciascuno Stato e la costituzionalizzazione dell'ambiente, tre profili il cui intreccio genera diverse modalità di riconoscimento del rapporto fra esseri umani e ambiente/natura.

Serena Baldin

Dipartimento di Scienze politiche e sociali
e Centro per l'energia, l'ambiente e i trasporti G. Ciamician
Università degli Studi di Trieste
serena.baldin@dispes.units.it

⁹² Su cui v. M. Monteduro, *Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali protette»*, in *GiustAmm.it*, 6, 2014, p. 1 ss.; S. Baldin, *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in *Diritti Comparati*, 2, 2022, p. 239 ss.

⁹³ Cfr. D. Amirante, *Environmental Constitutionalism*, cit., p. 163.